



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 597/09

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI L'AQUILA SEZ.STACCATA DI PESCARA

SEZIONE 9

01/03/2011 ore 15:30

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |            |          |            |
|--------------------------|------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | RIVIEZZO   | CIRO     | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | D'ANGELO   | MARIO    | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | CASABLANCA | DOMENICO | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |            |          |            |

SENTENZA

N° 219

COPIA USO STUDIO

PRONUNCIATA IL:

07 LUG. 2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

21 SET. 2011

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull' appello n° 597/09 depositato il 27/04/2009
- avverso la sentenza n° 266/01/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PESCARA proposto dall'ufficio: COMUNE DI [REDACTED]

Il Segretario

Niccolò Del Rossi

**controparte:**

[REDACTED]  
VIA MONTINOPE 15 65010 SPOLTORE PE

**difeso da:**

AVV. CHIARINI CLAUDIA  
VIA COLONNETTA, N.106 66100 CHIETI CH

**Atti impugnati:**

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1754 I.C.I. 2002

597/09 Con ricorso depositato il 24.12.2007, ██████████ impugnava l'avviso di accertamento ICI anno 2002 con il quale il Comune di ██████████ contestava l'omesso pagamento dell'imposta. Deduceva: - il contribuente era proprietario di diversi terreni siti nel Comune di ██████████, - il Comune aveva contestato l'omessa dichiarazione delle superfici e l'omessa pagamento dell'imposta; - la cartella impugnata era nulla per mancanza di motivazione; - nel merito la pretesa era infondata in quanto il contribuente era iscritto negli elenchi ex "SCAU" per cui godeva delle agevolazioni previste in materia di ICI dall'art. 9 d.lgs. 504/92.

Si costituiva in giudizio il Comune chiedendo il rigetto del ricorso. Eccepiva che: - il contribuente era proprietario di alcune aree fabbricabili nel Comune di ██████████ del valore, dichiarato dal ricorrente, di € 37.057,65; - per detti terreni il Comune aveva recuperato l'ICI 2002 per l'importo di € 2.483,50 - la cartella era adeguatamente motivata; - il contribuente aveva omesso di riferire che si consideravano coltivatori diretti "le persone iscritte nell'apposito elenco comunale...e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia..."; - il ██████████ era pensionato e, quindi, non più soggetto a detti obblighi per cui, pur iscritto nel detto elenco, non soddisfaceva tutti i requisiti di cui all'art. 58 d.lgs. 446/97.

La Commissione adita, con sentenza n. 266 del 4.11.2008, depositata il 18.11.2008, accoglieva il ricorso. Rilevava che: - il ricorrente aveva provato documentalmente di essere iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti; - la legge 9/63 prevedeva l'esenzione dal pagamento ICI in caso di iscrizione del detto elenco a prescindere dall'effettiva coltivazione del fondo.

Proponeva appello il Comune chiedendo la riforma della sentenza impugnata. Deduceva: 1) *Violazione e falsa applicazione artt. 2, lett. b) e 9 d.lgs. 504/92 e art. 58, c. 2, d.lgs. 446/97. Violazione art. 36 d.lgs. 546/92, insufficiente motivazione.* I primi Giudici avevano ritenuto l'iscrizione nell'elenco dei coltivatori diretti sufficiente per godere dell'esenzione da ICI mentre l'art. 58 d.lgs. 446/97 subordinava la detta esenzione alla predetta iscrizione e all'assoggettamento agli obblighi assicurativi per invalidità, vecchiaia e malattia; - il contribuente, nato nel 1927, in pensione, non si trovava nelle condizioni di cui al citato articolo 58; - la mera volontaria persistenza del ██████████ negli elenchi dei coltivatori diretti si poneva in contrasto con la sua condizione di pensionato; - la CTP non si era pronunciata sulla circostanza relativa al mancato assoggettamento del ██████████ agli obblighi assicurativi per invalidità, vecchiaia e malattia.

Si costituiva in giudizio il contribuente chiedendo il rigetto dell'appello. Deduceva che: - nel caso in esame, sussistevano entrambi i requisiti richiamati dal Comune per il godimento dell'esenzione fiscale; - era incontestata l'iscrizione del contribuente nell'elenco dei coltivatori diretti; - il ██████████ era tenuto agli obblighi assicurativi richiamati dal Comune che adempiva regolarmente; - a riprova di ciò vi erano i documenti allegati già con il ricorso di primo grado; - la condizione di pensionato, in presenza dei due citati requisiti, non valeva ad escludere l'esenzione anche in considerazione del fatto che la normativa di settore non prevedeva alcuna esenzione dagli obblighi assicurativi per i pensionati; - il contribuente aveva ricevuto avvisi anche relativamente agli anni 2003, 2004 e 2005; - solo il ricorso avverso l'avviso 2003 era stato rigettato e nei confronti dello stesso il contribuente stava proponendo appello; - nell'anno 2000 l'avviso ICI inviato per gli stessi motivi dal Comune era stato annullato in autotutela "perché iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti"; - lo stesso Ufficio impositore aveva ingenerato incertezza circa la portata e l'ambito di applicazione dell'imposta per cui, in subordine, non erano dovute le sanzioni.

COMUNISERVIZIO

All'udienza del 1.03.2011 veniva riservata la decisione.

Questo Collegio, a scioglimento della riserva, ritiene di dover rigettare l'appello del Comune confermando la decisione impugnata.

Risulta documentalmente che il contribuente è coltivatore diretto iscritto negli elenchi ex SCAU e che versa i relativi contributi previdenziali.

Sotto il primo profilo, lo stesso appellante non ha ritenuto di formulare censure mentre sul secondo profilo ha contestato detto requisito sul solo rilievo che il Sig. [redacted] usufruisca della pensione di vecchiaia.

In proposito, come argomentato anche nella decisione impugnata, la disciplina normativa pone in particolare rilievo il criterio formale per individuare l'esistenza dei presupposti per usufruire dell'agevolazione e l'eventuale carenza normativa non può essere superata in questa sede giudiziaria.

D'altra parte il Comune nulla dice a proposito della documentazione prodotta dal contribuente sin dal primo grado di giudizio ed attestante l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali richiesti dall'INPS.

Quindi, nel caso in esame, sulla base della documentazione prodotta, si ritiene condivisibile la decisione di primo grado in quanto, agli effetti dell'applicazione dell'art. 9 d.lgs. 504/92, sussistono entrambi i requisiti previsti dall'art. 58 d.lgs. 446/97 né risulta che il coltivatore abbia presentato domanda di cancellazione dagli elenchi comunali ex art. 11 L. n. 9/63.

Pertanto, l'appello va respinto.

I contrasti interpretativi della normativa di riferimento costituiscono giustificato motivo per compensare le spese di giudizio.

PQM

Respinge l'appello e compensa le spese di giudizio.

Pescara, li 07.07.2011


IL RELATORE

(Avv. Mario D'Angelo)



IL PRESIDENTE

(Dott. Ciro Riviezzo)





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI PESCARA

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |          |          |            |
|--------------------------|----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | TRIBUZIO | PASQUALE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MARIANI  | GABRIELE | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | TOLLOSO  | ANTONIO  | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |          |          |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 323/10  
depositato il 03/03/2010

+ S1/11

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 598 I.C.I. 2004  
contro COMUNE DI ██████████

**difeso da:**  
STUDIO ASSOCIATO DEL FEDERICO  
PIAZZA E. TROILO, N.23 65126 PESCARA

**proposto dal ricorrente:**

██████████  
VIA C DA MONTINOPE 35 9 65010 SPOLTORE PE

**difeso da:**  
AVV. CHIARINI CLAUDIA  
VIA COLONNETTA, 106 66100 CHIETI CH

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 323/10

+ S1/11

UDIENZA DEL

14/02/2011

ore 09:00

SENTENZA

N°

97

PRONUNCIATA IL:

14.2.2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

15 MAR 2011

Il Segretario

Il ricorrente in epigrafe produce ricorso avverso l'avviso d'accertamento n.598 del 4.XI.2009 con il quale il Comune di [REDACTED] accertava un'infedele dichiarazione ai fini ICI relativamente all'anno 2004. Nel gravame si chiede -previa sospensione- l'accoglimento con vittoria di spese.

Si costituisce in giudizio il Comune di [REDACTED] che ritiene infondate le ragioni di parte ricorrente ed insiste per il rigetto del gravame.

Successivamente parte ricorrente produce memoria illustrativa con richiesta di riunione del presente ricorso al procedimento RGR n.5I/IO, ed insiste per l'accoglimento del gravame. Il Collegio, in via preliminare, ritiene di disporre la riunione del ricorso RGR 5I/II al presente ricorso RGR 323/IO. Nel merito il Collegio ritiene che il ricorso appare fondato e, pertanto, merita di essere accolto.

Nella fattispecie all'era e, infatti, si discute dell'applicabilità della normativa sull'ICI a dei terreni che sarebbero nella disponibilità del ricorrente che afferma e prova, di essere iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti. Orbene, poichè il dato è provato, resta difficile comprendere la posizione del Comune che nega detto beneficio.

D'altra parte l'esenzione dal pagamento dell'imposta è ancorata, non al fatto di svolgere una qualche attività di coltivazione del fondo, ma, al dato formale dell'iscrizione negli elenchi comunali previsti dall'art. II L.n. 37/1999.

Trattasi di una normativa che pur presentando aspetti che potrebbero portare ad una elusione nel sistema è pur sempre una normativa che, una volta applicata,

In conclusione, ove il Comune ritenesse che alla situazione formale non corrispondesse quella reale, dovrebbe avviare una diversa procedura.

Infine, in considerazione di una soluzione solo forzata nel caso, si ritiene che le spese di giudizio, tra le parti, possono essere compensate.

P. C. M.

La Commissione accoglie i ricorsi rinviati. Spese compensate.

Pescara, 14.02.2011

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

